



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Consiglio regionale
della Toscana
**Proposta di Legge n.
37**
Prot. n. 15328/2.6 del
18.11.2010

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46
(Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica)**

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Fabrizio Mattei
Paolo Bambagioni
Marco Ruggeri
Paolo Ammirati
Giovanni Santini
Jacopo Maria Ferri
Giuliano Fedeli

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46
(Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Considerato quanto segue:

1. La materia "edilizia residenziale pubblica", a seguito dell'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, è da considerare di competenza residuale delle regioni per quanto riguarda la gestione degli interventi e le politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all'alienazione del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale;
2. La legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha stabilito la sospensione dell'efficacia dei piani di cessione degli alloggi approvati dal Consiglio regionale, consentendo la conclusione delle procedure di alienazione solo nei casi in cui era intervenuto un accordo per la cessione dell'alloggio alla data del 27 maggio 2008; tali procedure si dovevano concludere: "entro il 31 dicembre 2010" della medesima l.r. 46/2009;
3. Dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine previsto e che ciò comporterebbe la non applicabilità di quanto disposto dalla norma della l. r. 46/2009, si rende necessario modificare il termine prorogandolo al 31 dicembre 2011;
4. Di conseguenza a quanto esposto al punto 3, si è reso necessario spostare anche il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, posto a carico dei soggetti gestori degli alloggi per la comunicazione della risposta agli assegnatari.

Il Consiglio approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 46/2009

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".
2. All'articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, nel secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".